

**N. R.G. 1060/2022****TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA****QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione Collegiale, nelle persone di:

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| - dott.ssa Simonetta Bruno    | Presidente rel. |
| - dott. Stefano Franchioni    | Giudice         |
| - dott. Alessandro Pernigotto | Giudice         |

ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

avente ad oggetto: omologazione di concordato preventivo

**VISTO**

il ricorso depositato in data 15.06.2020, con cui la società F S.p.A., con sede legale in

, ha proposto una domanda di concordato preventivo prenotativo *ex art. 161 comma 6 L.F.*, depositando in data 12.02.2021, a seguito di proroghe del termine ritualmente concesse, proposta di concordato preventivo in continuità diretta, il piano, con corredata documentazione;

**RILEVATO CHE**

- il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 161, ultimo comma L.F.;
- risultano assolti dalla Cancelleria gli adempimenti relativi alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- la domanda è stata approvata e sottoscritta in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 152 e 161 comma 4 L.F.;
- la proposta ha previsto un concordato in continuità aziendale diretta *ex art. 186 bis L.F.*;
- la proposta di concordato, con le adeguate modifiche effettuate nel corso della procedura sottoposte al vaglio dei creditori, prevede:
  1. il pagamento integrale delle spese di ristrutturazione ( spese di giustizia e onorari dei professionisti che hanno assistito la Società in procedura) entro i termini previsti dal piano e dai relativi mandati professionali;
  2. il pagamento integrale, in base alla scadenza naturale degli stessi, dei crediti prededucibili maturati nel corso della procedura concordataria in funzione dell'attività aziendale;



3. il pagamento integrale dei creditori privilegiati generali, rideterminati dal Collegio, in complessivi € 17.197.544, da soddisfarsi, unitamente ai relativi interessi, entro un mese dal Decreto di Omologazione ai sensi dell'art. 180 L.F., fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;

4. il pagamento integrale del creditore privilegiato speciale, R, nei limiti della capienza dei beni su cui insiste il privilegio ex art. 46 T.U.B. (pari ad € 4.363.078), da soddisfarsi, entro un mese dal Decreto di Omologazione ai sensi dell'art. 180 L.F., fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;

5. il ceto chirografario è suddiviso in cinque classi:

- Classe 1: il pagamento dei fornitori di pneumatici che sono strategici per F e firmatari di Accordi Fornitori Strategici (per la complessiva somma di € 60.059.711), nella misura garantita del 65% entro 18 mesi dal Decreto di Omologazione, senza riconoscimento di interessi moratori e fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;

- Classe 2: il pagamento dei fornitori di servizi che sono strategici per Fintyre (per la complessiva somma di € 3.720.435), nella misura garantita del 50% entro 18 mesi dal Decreto di Omologazione, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati;

- Classe 3: il pagamento del creditore privilegiato speciale R, per la porzione non capiente e quindi soggetta a degrado ai sensi dell'art. 160 L.F., mediante pagamento di un corrispettivo pari alla somma di € 5.636.922 entro 1 mese dal Decreto di Omologazione e comunque dopo che siano stati soddisfatti i creditori privilegiati;

- Classe 4: il pagamento del creditore finanziario G mediante assegnazione di azioni di categoria speciale senza diritto di voto in numero pari a 8,5%, che saranno emesse in sede di aumento di capitale, e comunque dopo che siano stati soddisfatti i creditori privilegiati con conseguente liberazione della Società;

- Classe 5: il pagamento dei creditori chirografi *ab origine* e degradati per incapienza ex art. 160 L.F., diversi da R (per la complessiva somma di € 61.356.780), nella misura garantita del 12%, senza interessi compensativi, interessi di mora e eventuali altri oneri, entro 3 anni dal Decreto di Omologazione, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati.

- la proposta prevede il completamento dei pagamenti entro 3 anni dal Decreto di Omologazione, fatta salva la possibilità e l'autorizzazione a riparti anticipati, ciò mediante i flussi finanziari derivanti da:

- (i) l'aumento di capitale in denaro per € 28 Mln da parte dell'Investitore S, e contestuale erogazione di nuova finanza prededucibile ex art. 182quater L.F. di € 15 Mln da parte dell'istituto di credito I;



(ii) la provvista finanziaria rinveniente dal piano di liquidazione della controllata T per € 8 Mln;

(iii) i flussi finanziari (“free cash flow for debt service”) della continuità cumulati e consuntivi realizzati nel periodo 1.10.2021 - 31.12.2021 per € 4,3 Mln,

(iv) la generazione di flussi finanziari (“free cash flow for debt service”) della continuità cumulati per il periodo 1.1.22 - 31.12.24 ragionevolmente stimabili in € 34,4 Mln;

- questo Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando l'apertura della procedura con decreto depositato in data 10.06.2021, nominando i dottori Stefano Midolo, Francesco Mazzoletti e Tobia Lazzari, già pre-commissari, quali componenti del Collegio dei Commissari giudiziali;

- in data 15.12.2021 si è svolta l'adunanza dei creditori; decorsi i successivi venti giorni, e preso atto che la proposta è stata approvata dalla maggioranza dei creditori pari al 79,58% dei crediti ammessi al voto, e di quattro di cinque delle classi dei creditori, il Tribunale, con decreto in data 13.01.2022, ha dichiarato approvato il concordato, contestualmente fissando l'udienza del 2.02.2022 per il giudizio di omologazione.

Nell'ambito di tale giudizio, si è costituita ritualmente la società chiedendo che il concordato sia omologato.

Sentite, quindi, le parti, all'udienza predetta il Tribunale si è riservato di decidere.

#### RITENUTO CHE

1. Nell'effettuare la disamina dei presupposti di omologabilità del concordato, deve anzitutto rilevarsi che la ricorrente ha dato prova di aver regolarmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza ai commissari giudiziali e ai creditori dissensienti, iscrivendo ritualmente a ruolo il procedimento.

Non risulta depositata alcuna opposizione.

2. Quanto all'*iter* procedimentale, esso si è svolto regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato e, in particolare, quella relativa alle operazioni di voto, del cui esito si è già dato atto.

3. Quanto alla fattibilità del piano, si evidenzia che il Collegio dei Commissari giudiziali, nel parere motivato *ex art 180 L.F.*, depositato in data 21.01.2022, ha ribadito il proprio giudizio positivo e ha concluso, quindi, manifestando il parere favorevole all'omologa del concordato.

In particolare, il Collegio dei Commissari Giudiziali, in ordine alla proposta di concordato preventivo in continuità diretta *ex art. 186 bis L.F.* presentata dalla società F dettagliatamente rappresentata ed esaminata nella relazione *ex art. 172 L.F.* ha:

1. tenuto conto della regolarità formale a cui è stata improntata la procedura;
2. considerata la sostanziale correttezza della condotta di F



3. verificata la regolare pubblicazione a norma dell'art. 17 L.F. del decreto di fissazione udienza per la comparizione in camera di consiglio delle parti e del Collegio dei Commissari Giudiziali e della relativa notifica ai Commissari Giudiziali ed ai creditori dissensienti entro il termine stabilito del 18.1.2022;

4. confermando, anche in questa sede, (i) la positiva valutazione di fattibilità di quanto previsto dal Piano, per la sua non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati e (ii) la funzionalità della prosecuzione, in termini di plusvalore concordatario ai fini di una migliore efficienza allocativa rispetto allo scenario alternativo fallimentare, per tutti i creditori, ivi inclusi per quelli inseriti in Classe 5, anche ipotizzando, in particolare, una simulazione nella quale i flussi liquidativi disponibili vengano messi a disposizione lineare di tutti i creditori chirografari, senza procedere dunque ad un loro classamento;

5. verificato che il fabbisogno concordatario, secondo le prospettazioni dei Commissari, trova ragionevolmente copertura nell'attivo concordatario atteso;

6. appurato che le residue condizioni prospettate nella comunicazione di S' del 21.1.2022 che subordinano l'ingresso dell'investitore in F' (in sintesi: vigenza degli Accordi con i Fornitori Strategici, definitività dell'omologa, titolarità effettiva di una quota di almeno del 91,5% del capitale sociale di Fintyre, a seguito dell'Aumento di Capitale) paiono concretamente realizzabili;

7. verificato l'impegno dell'Investitore a sottoscrivere e versare l'aumento di capitale sociale di € 28.000.000;

8. verificata che l'intervenuta e definitiva delibera da parte dell'istituto di credito I, atta a costituire la provvista di € 15.000.000 riferita al Finanziamento Prededucibile (nella forma di super senior loan, garantito con pegno sull'intero compendio azionario nella titolarità di S' post Aumento di Capitale) fornisce elementi di conforto in ordine alla determinazione dell'investitore S' alla finalizzazione dell'Offerta AUCAP;

9. considerata e confermata la rilevanza degli aspetti qualitativi della proposta concordataria legati all'impatto sociale sul territorio della continuità in termini di conservazione dell'occupazione dei 201 dipendenti e 60 agenti e delle circa 100 cooperative collegate all'indotto economico, nonché quelli conseguenti alla possibile continuazione dei rapporti commerciali (anche a fronte di una falcidia concordataria).

10. accertato che gli elementi eventualmente incidenti sulla fattibilità del piano, già rappresentati e valutati dal Collegio nella Relazione *ex art. 172 l.f.* e dunque sottoposti al vaglio critico dei creditori:

- sono stati risultati regolarmente accettati dai medesimi;
- non hanno subito variazioni tali da compromettere la persistenza dei presupposti di ragionevole fattibilità del piano concordatario;



pertanto, si ribadisce, il Collegio dei Commisari giudiziali che ha espresso proprio parere favorevole all'omologazione della proposta di concordato preventivo;

4. con nota depositata in data 1.02.2022 F ha dato atto dà atto di aver avviato e finalizzato il calendario degli adempimenti societari funzionali all'operazione di aumento del capitale sociale, come previsto nella memoria di costituzione del 21.01.2022, procedendo al deposito dei verbali delle seguenti riunioni societarie:

- verbale del Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2022 con il quale il Consiglio ha convocato l'Assemblea dei soci di F S.p.A del 28 gennaio 2022;

- verbale del Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2022 con il quale il Consiglio ha, inter alia, (i) approvato il progetto di bilancio della Società al 31 dicembre 2020; (ii) approvato la situazione patrimoniale aggiornata alla data del 30.11.2021 e (iii) approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 2446 c.c. sulla situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2021;

- verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del 28 gennaio 2022, nella quale è stato approvato il bilancio al 31 dicembre 2020

- verbale dell'Assemblea straordinaria notarile dei soci del 28 gennaio 2022, nella quale, condizionatamente alla definitività dell'omologazione della presente procedura di concordato preventivo, (i) è stato deliberato l'azzeramento del capitale sociale, con esclusione del socio unico della Società, e, contestualmente, (ii) deliberato l'aumento di capitale inscindibile per complessivi Euro 28.000.000 (di cui Euro 18.850.000 a sovrapprezzo) integralmente offerto in sottoscrizione all'Investitore S.

5. Quanto ai tempi di esecuzione del concordato, viene confermato il completamento dei pagamenti entro 3 anni dal Decreto di Omologazione.

6. Alla luce di tutti i predetti elementi informativi e tenuto conto che devono in questa sede confermarsi le valutazioni (già espresse ai fini dell'ammissione della società alla procedura) riguardo alla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale, al superamento delle soglie di cui all'art.1 L.F. e alla presenza di uno stato di crisi aziendale, e che risulta superata la maggioranza di voti e di classi richiesta per l'approvazione, il concordato va omologato.

7. Quanto alle modalità della sorveglianza del Commissario giudiziale, da determinare da parte del Tribunale a norma dell'art. 185 L.F., le stesse nel caso di specie vengono sinteticamente elencate in dispositivo.

8. Considerata la natura del procedimento e la mancanza di opposizioni, devono dichiararsi non ripetibili le spese del giudizio di omologazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, così provvede:



1) omologa il concordato preventivo in continuità aziendale diretta proposto dalla società F S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in

2) emana le seguenti disposizioni in ordine alle modalità esecutive:

- a) la società F procederà all'esecuzione del concordato secondo le modalità previste dalla proposta approvata dai creditori;
- b) il legale rappresentante della società, depositerà in cancelleria ogni quattro mesi una relazione, corredata dal parere del Commissario giudiziale, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e ai flussi finanziari in entrata e in uscita e, eseguito integralmente il concordato, depositerà la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere del Commissario giudiziale;
- b) il legale rappresentante provvederà a ripartire tra i creditori, le somme via via realizzate sulla base di appositi piani di riparto, vistati dal Commissario giudiziale, fatta salva l'eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario giudiziale procederà, quindi, tempestivamente alla comunicazione dei piani di riparto ai creditori;
- c) il Commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento delle operazioni esecutive, anche visionando la documentazione contabile, e terrà tempestivamente informato il Giudice delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni esecutive, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
- d) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive, il legale rappresentante della società depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice delegato, il rendiconto finale, corredata dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi, il Commissario giudiziale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;
- e) resta riservato al Giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

3) dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 L.F.;

4) dichiara non ripetibili le spese del giudizio.

Così deciso in Brescia in data 2.02.2022

Il Presidente estensore

Dott.ssa Simonetta Bruno

